



COMMISSIONE GIUDICANTE FEDERALE

## LA COMMISSIONE GIUDICANTE FEDERALE

### DECISIONE N° 11 - 2013.2014

composta dai signori

Avv. Gianfranco Tobia	Presidente
Avv. Andrea Caranci	Componente
Avv. Goffredo Gobbi	Componente
Avv. Paolo Sabbatucci	Componente
Avv. Andrea Segato	Componente

Riunita nella sede federale, Stadio Olimpico – Curva Nord – 00194 Roma, il giorno 9 giugno 2014, alle ore 14.00 con l'assistenza della Sig.ra Giovanna Sassu, ha esaminato il deferimento del Procuratore Federale nei confronti di:

- **Massimo Ballarin**, tesserato a titolo di dirigente (tess. FIR 10439), in violazione degli artt. 19.1, 27.1 lett. G), H), I) del R.G., nonché degli artt. 2 e 5 del Codice di comportamento sportivo del CONI con le aggravanti di cui all'art. 9, co. 1, lett. a), c) e g);

per avere:

1. *nel corso della gara Lyons – Valsugana del 28 ottobre 2013, valida per il campionato di serie B, lanciato una bottiglietta sul terreno di gioco che attingeva un giocatore dei Lyons e un giocatore del Valsugana;*
2. *nel corso di un allenamento precedente alla gara amichevole Lyons VeneziaMestre – Silea e comunque prima e nel corso della stessa, svoltasi nel precampionato della stagione sportiva 2013/2014, istigato i giocatori della propria società a tenere una condotta gravemente contraria allo spirito di gioco, nonché ai principi di lealtà, probità e correttezza, nei confronti dei giocatori dapprima in forza alla medesima società e nel corso della stagione tesserati con il Silea (Natucci Giovanni, Matteo Buosi, Federico Fiorini, Igor Pesce e Paolo Cipriani), in particolare invitando espressamente i propri giocatori ad usare violenza nei confronti degli ex compagni di squadra, e comunque a provocargli danni fisici ( "lasciate a terra i vostri ex compagni", " vi pago se gli fate del male", "vi do 100 Euro se rompete una gamba a Natucci", "coppalo!" in italiano "uccidilo");*



3. *in occasione di detta gara amichevole, rivolto le espressioni offensive "faccia di mona, testa di cazzo" all'indirizzo del giocatore Natucci Giovanni ed avergli impedito di prendere parte al terzo tempo presso la Club House del Lyons;*
  4. *nel corso di un incontro svoltosi a giugno 2013 presso il campo sportivo dei Lyons, rivolto le seguenti espressioni offensive a Giovanni Natucci "sei un rompiciozioni, il solito pezzo di merda";*
  5. *nel corso della stagione sportiva (2012/2013) omesso di corrispondere ai propri giocatori (tra gli altri, Giovanni Natucci, Marco Veronese, Federico Fiorini) i rimborsi spese concordati;*
  6. *in occasione della gara Lyons Mestre – Rovigo, valida per il campionato under 20 della stagione 2012/2013, invitato l'allenatore dei Lyons Mestre a non far giocare il giocatore Marco Ceccato per dissapori del medesimo Ballarin con il padre del giocatore;*
- Società **Lyons Rugby VeneziaMestre asd** in persona del presidente pro tempore per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4 , c. 1 e 2 del Regolamento di Giustizia in ordine agli illeciti ascritti ai propri tesserati, come sopra descritti.

Il presente procedimento è stato incardinato dalla Procura Federale quale RNI 270 a seguito di notizia di infrazione iscritta nel Registro Notizie di Infrazione in data 26.11.2013.

In data 28.4.2014 la Procura, a conclusione delle indagini rimetteva al giudizio di questa Commissione il signor Ballarin e la società Lyons Rugby VeneziaMestre asd, per i fatti sopra indicati.

Gli incolpati si costituivano depositando memoria difensiva nella quale, tra l'altro, rilevavano la tardività dell'avvio del procedimento, con violazione della norma di cui all'art. 69, 1 R.G.

La Commissione ha provveduto alla istruzione del procedimento.

In data odierna, escusso l'ultimo testimone, il Presidente ha invitato la Procura e la difesa ad illustrare le rispettive posizioni.

La Procura ha richiesto la radiazione dell'incolpato Massimo Ballarin e l'applicazione della sanzione della ammenda di € 2.500,00 a carico della società; la difesa ha insistito nelle conclusioni svolte nella memoria difensiva.

La Commissione ha ritenuto opportuno acquisire dalla Procura Federale precise indicazioni circa la tempistica del procedimento e della relativa istruttoria, alla luce della eccezione relativa al mancato rispetto del termine posto dall'art. 69, 1, R.G.

A tal proposito, il Procuratore ha affermato nel corso dell'odierna udienza che il procedimento è stato incardinato nei confronti del signor Ballarin, sin dal momento dell'iscrizione del procedimento RNI 270.

Ha, tuttavia, aggiunto che i termini indicati dall'art. 69 decorrerebbero non già dall'acquisizione della notizia di infrazione, bensì da quello in cui viene individuato – eventualmente all'esito di complesse indagini – il soggetto determinato al quale attribuire la condotta, e nei cui confronti aprire il procedimento disciplinare ed il conseguente giudizio.



Peraltro, il fascicolo RNI 270 veniva aperto con l'oggetto: "segnalazione comportamenti antisportivi: Ballarin".

Osserva la Commissione che, nel caso di specie, il nominativo del signor Ballarin era noto sin dal momento in cui venne aperta l'indagine che lo ha riguardato, atteso che tutto il procedimento è conseguito ad un esposto nel quale venivano segnalati al Comitato Regionale, nella persona del suo Presidente – che ebbe ad informare la Procura, per competenza – fatti specifici attribuiti, appunto, all'odierno incolpato.

Pertanto, nel caso in esame non sussiste uno iato temporale tra il momento in cui è stata acquisita la notizia di reato e quello in cui è stato individuato il presunto autore, ipotesi che avrebbe giustificato uno slittamento del termine entro il quale disporre il rinvio a giudizio che, pertanto, è stato formulato quando ormai era spirato il termine di regolamento.

Dunque, ad avviso della C.G., dalla data del 26.11.2013 è venuto a decorrere il termine indicato dall'art. 69, 1 R.G. che costituisce, per espressa indicazione dall'art. 57 R.G. , da rispettare a pena di decadenza ("I termini previsti dal presente regolamento, ivi compreso quello di cui all'art. 69, comma 1, si considerano previsti a pena di decadenza").

Quanto rilevato determina la improcedibilità dell'azione disciplinare, coltivata dalla Procura dopo lo spirare del termine, quando il potere di esercitare l'azione disciplinare era venuto meno, ossia il 28 aprile 2014, ben oltre i 90 giorni previsti dal Regolamento.

Né può essere considerato al riguardo il fascicolo registrato presso la Procura Federale con il n. 270bis RNI, giacché questo fascicolo contiene esclusivamente fasi delle indagini relative ai fatti denunciati e repertoriati nel fascicolo n. 270 RNI.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante, ogni diversa istanza disattesa, rilevata l'improcedibilità del deferimento, **dichiara** il non luogo a provvedere nei confronti del tesserato Massimo Ballarin e della società Lyons Rugby VeneziaMestre asd.

Così deciso in Roma il 9 giugno 2014

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL            - 9 GIU. 2014

Comitato Giudicante Federale  
Il Segretario  
Giovanna Sansò

Il Presidente  
Avv. Gianfranco Tobia